

**INCOMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI SINDACO (O VICESINDACO) IL CUI CONIUGE E'**  
**APPALTATORE DI LAVORI. CONTESTAZIONE TARDIVA.**  
**(07/10/2002)**

**QUESITO:**

Si chiede se è ancora possibile contestare ad un amministratore, al fine di provocarne la decadenza, una causa di incompatibilità che, seppur prevista dalla legge (art. 9, comma 2 della L.r. n. 4/1995 e successive modificazioni) è venuta meno, in quanto il contratto di appalto stipulato tra l'Amministrazione comunale ed il coniuge dello stesso si è ormai concluso, oppure se la contestazione debba necessariamente essere tempestiva, essendo finalizzata a rimuovere un conflitto di interessi attuale.

**RISPOSTA.**

L'incompatibilità, a differenza dell'ineleggibilità, non ha alcuna rilevanza sulla validità dell'elezione, ma si riferisce all'impossibilità giuridica di conservare il contemporaneo esercizio di un ufficio o di una carica (di cui l'amministratore sia stato validamente investito) e lo svolgimento di attività che il legislatore ha espressamente individuato non compatibili con i precedenti (non ha rilevanza assoluta il contemporaneo esercizio, ma la sua conservazione); mentre l'ineleggibilità, se non rimossa, di regola, prima del termine per la presentazione delle candidature, invalida irrimediabilmente (cioè, senza lasciare all'eletto possibilità di opzione) l'elezione, l'incompatibilità consente che l'eletto venga posto nella condizione di operare, entro limiti perentori, la scelta su quale delle attività, funzione o carica, considerate dalla legge incompatibili fra loro, conservare ed a quale rinunciare.

L'amministratore incompatibile deve essere posto nella condizione di operare l'opzione, e la procedura di decadenza è costituita da diverse fasi che, di norma, hanno inizio con l'accertamento della condizione di incompatibilità e la relativa contestazione; se l'incompatibilità non è attualmente rilevabile, non può certo essere né contestata né rimossa, se non sono più attuali i presupposti non è proponibile la procedura (a meno che non sia rimasta qualche situazione giuridicamente rilevante ai fini del perdurare di una qualche causa di incompatibilità, ma allora si tratterebbe di altra fattispecie).

La causa di incompatibilità deve essere tale da determinare attualmente (cioè al momento della possibilità di contestazione) la situazione di conflitto di interessi; diversamente, non può essere proponibile la contestazione; nel caso in esame, il conflitto d'interesse che la norma tendeva a prevenire si è, in realtà, già verificato, senza che sia stata effettuata "in modo attivo" la rimozione della causa ostativa. Applicando la disciplina generale della contestazione delle cause d'incompatibilità, come abbiamo accennato, l'amministratore non incorrerebbe in alcuna conseguenza, in virtù del fatto che l'obbligazione dell'appaltatore è adempiuta e, pertanto, la situazione d'incompatibilità non sussisterebbe più, a partire dal momento del collaudo o del rilascio del certificato di regolare esecuzione delle opere.

Nel caso specifico si segnala che la Giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la causa d'incompatibilità, derivante da un rapporto di parentela o affinità con appaltatore di lavori e servizi comunali, cessi una volta adempiuta l'obbligazione dell'appaltatore (Si veda al riguardo, la sentenza della Corte di Cassazione - Cass. civ., sez. 1, 13 marzo 1997, n. 2258, per la quale solo al momento dell'approvazione del collaudo l'appaltatore è esonerato da ogni responsabilità nei confronti del committente.).